Legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12/8/1998, n. 30. Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12/5/1997 e 26/9/1997 e successive e modificazione della legge regionale 15.11.1999, n.30".

(B.U.R. n. 2 del 12.01.2000)

## TITOLO I MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1998, N. 30

	Art. 1
Modi	fiche ed integrazioni dell'art. 4
(1)	
(1) Sostituisce i commi 3 e 4 e aggiunge il c	
Sosti	Art. 2 tuzione del comma 1 dell'art. 8
(1)	
(1) sostituisce il comma 1, dell'art. 8, della .	L.R. del 12.08.1998, n. 30.
	Art. 3 Modifica dell'art. 11
(1)	
(1) Modifica il comma 2, dell'art. 11, della l	L.R. del 12.08.1998, n. 30.
	<b>Art. 4</b> Modifica dell'art. 18
(1)	
(1) Modifica il comma 2, dell'art. 18, della 1	L.R. del 12.08.1998, n. 30.

## **Art. 5** *Modifica e integrazione dell'art. 25*

(1)	
(1) Modifica il comma 2, e aggiunge i commi 3, 4	4, 5 e 6, all'art. 25, della L.R. del 12.08.1998, n. 30.

## Art. 6

Norma finale

1. Il termine "destinate" presente nel testo di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 30/98, vigente sino alla sostituzione disposta con l'art. 1, comma 1 della presente legge, indicava al pari del termine "adibite" la effettiva utilizzazione dell'unità immobiliare alla data di inizio della crisi sismica.

## TITOLO II MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1999, N. 30.

**OMISSIS**